



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 06/11/2009 - 0100166
Struttura : DG Concorrenza e Consumatori

Coordinamento Interregionale sul commercio

c/o Regione Marche
(rif. nota 30.9.09 n. 0556272)
Via Gentile da Fabriano, 9
60125 **Ancona**

Associazione Nazionale Comuni Italiani

Via dei Prefetti, 46
00186 **Roma**

Al Comune di Padova

Settore Commercio
Prato della Valle 98
35123 **Padova**
(rif. nota 6.10.09 n. 261136)

INPS

Via Ciro il Grande, 21
00144 **Roma**

INAIL

Piazzale Giulio Pastore, 6
00144 **Roma**

Ministero del Lavoro, salute e delle politiche sociali.

Via Veneto, 56
00144 **Roma**



Confcommercio

Piazza G.G. Belli, 2

00153 **Roma**

Fiva- Confcommercio

Via Properzio, 5

00193 **Roma**

(rif.nota 9.9.09 n.546 e nota
30.9.09. n.597)

Confesercenti

Via Nazionale, 60

00184 **Roma**

Federcommercio Puglia

Via Ronco Colletta n. 5

70053 Canosa di Puglia

Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - Art.11 bis della legge 3 agosto 2009, n.102, di conversione del decreto- legge 1° luglio 2009, n.78, recante “Provvedimenti anticrisi, proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”

L'art. 11-bis della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, in vigore dal 5 agosto 2009, è intervenuto a modifica dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungendo un comma 2-bis, ai sensi del quale *“l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*

La norma in esame dispone, altresì che entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle Associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifichi la sussistenza del documento.



Interviene, infine, a modifica dell'art. 29, comma 4, del citato decreto n. 114, aggiungendo la lettera c-bis): ne risulta che l'autorizzazione per l'esercizio sulle aree pubbliche è revocata nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'art. 28.

Con riferimento a quanto sopra, in risposta ai quesiti pervenuti, si precisa, in via preliminare, che la predetta disposizione, stante il contenuto, è applicabile nel caso dell'autorizzazione relativa al commercio sulle aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione e nel caso di autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante su qualsiasi area pubblica che consente anche la partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.

Si osserva poi, che il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento e che, per espressa previsione dell'art.1, commi 1175 e 1176, della citata legge n. 296, è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento, nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina nell'ambito di procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati di edilizia.

A detto documento, pertanto, le cui modalità di rilascio sono stabilite dal Dm 24 ottobre 2007, fa richiamo l'art. 11-bis della citata legge n. 102.

Va rilevato, però, che i titolari di autorizzazione relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche possono esercitare l'attività come ditta individuale senza l'apporto di alcun soggetto, ovvero mediante l'ausilio di coadiutori familiari o dipendenti.

Nel primo caso, il titolare dell'autorizzazione avrà esclusivamente una propria posizione contributiva presso l'INPS, mentre nella seconda ipotesi i coadiutori e dipendenti saranno iscritti presso l'INAIL.

Di conseguenza, non esiste tecnicamente la possibilità del rilascio di un DURC (documento che, come si è detto, attesta contestualmente la regolarità dell'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS ed INAIL) per il commerciante su aree pubbliche che operi quale imprenditore individuale senza coadiutori e/o dipendenti.

Considerata però la finalità della disposizione, che è quella di condizionare l'esercizio dell'impresa alla regolarità contributiva di chi la gestisce, si ritiene di poter considerare valida a detto fine la presentazione, da parte del soggetto che eserciti senza l'ausilio di familiari o coadiutori, di un "certificato di regolarità contributiva" rilasciato dall'INPS, unitamente ad una dichiarazione che attesti l'impossibilità a presentare il DURC (quale quella predisposta dal Comune di Padova previa verifica con i rappresentanti locali di INPS e INAIL, sui cui contenuti si concorda, e che, a mero titolo esemplificativo, si allega alla presente).



Premesso quanto sopra, si osserva che la norma di cui al citato art. 11-bis assoggetta alla presentazione del DURC solo le nuove autorizzazioni richieste a far data dall'entrata in vigore della legge (è previsto infatti l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte del *richiedente* l'autorizzazione).

Di conseguenza ai soggetti, che risultino già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (su posteggio o in forma itinerante), non deve essere attualmente richiesta dai Comuni la presentazione di alcun documento (sia esso il DURC o un certificato INPS di regolarità contributiva) in quanto è con riferimento al 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione che è prescritto l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di regolarità delle posizioni contributive in capo ai titolari delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.


Nel caso, poi, di soggetti che richiedano una nuova autorizzazione senza avere già in corso la medesima o altra attività di impresa, e che quindi legittimamente non hanno nessuna posizione contributiva prima di tale autorizzazione e non possono presentare né il DURC né un certificato di regolarità contributiva, la scrivente ritiene ammissibile la semplice presentazione di una autocertificazione in tal senso (anche in tal caso può essere utilizzata l'allegata modulistica predisposta dal Comune di Padova che prevede una dichiarazione riferita a tale ipotesi), ferme restando sia la possibilità per il comune di richiedere agli interessati di impegnarsi comunque a presentare, entro un congruo termine dall'avvio dell'attività o dall'assunzione di dipendenti, il certificato di regolarità contributiva o il DURC, sia la possibilità di controllo di veridicità a campione.

Le predette modalità possono essere utilizzate anche in caso di subingresso nella proprietà o nella gestione dell'azienda considerato che il subentrante può essere sia un soggetto in attività che un soggetto che aspira a svolgere attività d'impresa.

Per quanto concerne, infine, il quesito volto a conoscere "*se la norma, e quindi la presentazione del DURC, debba essere applicata anche in assenza di modifiche normative alle leggi regionali sul commercio sulle aree pubbliche*", la scrivente fa presente di ritenere che le disposizioni in discorso hanno prescritto una specifica ed ulteriore verifica dei presupposti necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche. .

Stante quanto sopra, considerata la necessità di garantire equità e parità di trattamento, nonché di assicurare il carattere unitario nazionale dei requisiti e presupposti per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali, si ritiene sostenibile l'applicabilità delle disposizioni anche in assenza di espressa previsione normativa regionale.

Tale interpretazione, peraltro, appare coerente anche con le recenti pronunce della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che, in materia di professioni, è riservata allo Stato, nell'ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni fissata dall'art. 117, comma 3,



della Costituzione, l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili, gli eventuali requisiti necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio, ivi compresi la disciplina e l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonché i criteri uniformi per l'espletamento di eventuali esami, corsi e prove selettive (cfr. sentenze nn. 153/2006; 423/2006; 424/2006; 179/2008; 222/2008).

Resta ferma, naturalmente, la competenza degli enti territoriali regionali a fornire ogni ulteriore precisazione che si renda necessaria con riferimento alle disposizioni in materia di esercizio del commercio sulle aree pubbliche eventualmente emanate.

La presente nota è inviata anche al Ministero del Lavoro, all'INPS e all'INAIL i quali sono pregati di far conoscere anche alla scrivente ogni eventuale diversa determinazione.

Il Direttore Generale
(*Gianfrancesco Vecchio*)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL DURC - DICHIARAZIONE UNICA DI
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.**
Ai sensi dell'art. 11 bis Legge 102 del 03/08/2009

Il sottoscritto _____
nato il / / a Comune _____ Prov. _____
Stato _____ (sesso M F), e residente
in Via/Piazza ecc. _____ n. _____ cap _____
Comune _____ Provincia _____
Stato _____ tel. _____
cittadinanza _____
in qualità di: _____ (indicare il rapporto
esistente con la società, ad esempio: socio, titolare, amministratore ecc.)
della ditta:
Denominazione o Ragione Sociale _____
Sede: Comune di _____ Prov. _____
Via, Piazza, ecc. _____ n. _____ c.a.p. _____
telefono _____ Cod. Fiscale
Partita IVA (se diversa dal C.F.)
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di _____
in data / / al numero _____

consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

(indicare una delle due situazioni per le quali è impossibilitato a produrre il DURC.)

- che non svolge attività d'impresa e pertanto non può produrre il DURC;
- che svolge attività d'impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti e pertanto, non essendo soggetto all'iscrizione INAIL, non può produrre il DURC.

Luogo e data _____

FIRMA _____

Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità: _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Si informa la S.V. che:

- a) i suoi dati saranno conservati e trattati, anche in forma automatizzata, presso il Comune cui è presentata la domanda ai fini dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica;
- b) il conferimento dei dati è obbligatorio;
- c) il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità rilasciare l'autorizzazione;
- d) i dati potranno essere comunicati alla Regione Veneto per il monitoraggio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 12 della l. 6 aprile 2001 n. 10 e per ogni altra finalità prevista dalla legge ed ad altre amministrazioni pubbliche per eventuali altre finalità di legge, oltre ai soggetti aventi diritto di cui all'art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241.
- e) Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003;
- f) titolare del trattamento dei Suoi dati è il comune cui è presentata la domanda, cui potrà essere richiesto anche il nominativo del responsabile del trattamento;